



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PUGLIESE | FELICITA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CHIERICI | RITA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CONTI | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. [redacted]/2015
spedito il 31/03/2015

- avverso la sentenza n. [redacted] 2014 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dall'appellante:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIA BACCHINI 18 43036 FIDENZA PR

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 928/2015

UDIENZA DEL

14/07/2017 ore 09:00

N°

PRONUNCIATA IL:

14 LUG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 GEN. 2018

Segretario
Valter GHERARDINI

[Handwritten initials]



RGA [REDACTED]/2015

Ud. [REDACTED] 2017

Sez. 11

Con atto spedito il 5/03/2015 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma, ed alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 31.03.2015 il Geom. [REDACTED] impugnava la sentenza n. [REDACTED]/14 pronunciata in data [REDACTED] 2014 e depositata il [REDACTED] 2014, con cui la CTP di Parma aveva rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso il silenzio rifiuto della Agenzia dell'Entrate sulla istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di maggior imposta Irpef versata per effetto dell'indeducibilità dell'Irap, relativa alle annualità 2003, 2004, 2005 e 2006 per un importo complessivo pari ad € 1.186,65.

L'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la CTR di Bologna voglia disporre quanto segue:

- in primis: in accoglimento del presente ricorso in appello uniformandosi alle sezioni n. 11-1 9 della CTR di Bologna, dichiarare il diritto al rimborso integrale della maggiore imposta IRPEF dovuta a causa dell'indeducibilità dell'imposta IRAP, relativamente alle annualità in contestazione e per un importo pari ad € 1.186,65 oltre agli interessi maturati e maturandi con vittoria delle spese di

giudizio;

- in subordine: riconoscere non infondata la questione di costituzionalità e trasmettere il fascicolo alla Corte Costituzionale affinché possa stabilire se la parziale deducibilità dell'IRAP dalla base imponibile IRPEG/ IRES / IRPEF sia sufficiente a legittimare la conseguente determinazione dell'imposta IRPEG/IRES / IRPEF, stante il persistere del contrasto con l'art. 53 della Costituzione, poiché i contribuenti si vedono costretti a determinare e versare un'imposta IRPEG / IRES / IRPEF su un reddito inesistente, nonostante la modifica normativa di cui all'art. 99 del TUIR e della conseguente rimessione degli atti alla CTP di Bologna, alla CTR di Bari, alla CTP di Parma, alla CTR della Lombardia e alla CTP di Foggia disposta dalla Corte Costituzionale tramite ordinanza n. 232 del 08.10.2012;

- in mero subordine: attendere le decisioni della Corte Costituzionale in relazione agli atti trasmessi prima d'ora dalla CTP di Parma e di Bologna, nonché dalle CTR di Milano e Napoli;





RGA [REDACTED]/2015
Ud. 14.07.2017
Sez. 11

Con vittoria di spese ed oneri di tutti i gradi di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale di Parma con proprio atto di controdeduzioni chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

L'appellante Geom. [REDACTED] presenta memoria illustrativa, nella quale ribadisce le proprie richieste ed evidenzia che, in considerazione delle recenti modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, gli compete integralmente la quota parte di IRPEF, originata dall'imposta IRAP non dedotta a causa del principio di indeducibilità previsto dall'art.1, comma 2, del D.Lgs n.446/1997. Evidenzia, inoltre, che avendo presentato istanza di rimborso nei termini può ottenere il rimborso integrale dell'imposta irpef originata dalla mancata deducibilità dell'imposta Irap per i periodi d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006.

Richiama le numerose sentenze delle varie Commissioni Tributarie Regionali, che si sono pronunciate a favore di tale integrale rimborso, con particolare riferimento alle decisioni di questa stessa Commissione.

Insiste, pertanto, nelle conclusioni già formulate con atto di appello.

Successivamente, con comunicazione in data 19.05.2017 l'Agenzia delle Entrate fa presente che:

' nelle more del giudizio ha riesaminato l'appello di parte e, ritenendo sussistenti i presupposti per un suo parziale accoglimento, ha provveduto alla convalida dei rimborsi richiesti come riconosciuto dalla normativa in materia di deducibilità dell'IRAP dalle imposte dirette ... omiss ANNO 2006 il rimborso è rigettato... ANNO 2007...Rimborso IRPEF spettante € 36,14...'

Chiede, pertanto, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

Motivi della decisione.

Il Collegio, in via preliminare, non ritiene di poter accogliere la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dall'Agenzia delle Entrate, non essendovi sul punto l'accordo delle parti.

Precisa che il quadro normativo dell'imposta de qua è stato reiteratamente e profondamente cambiato (da ultimo con



legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Legge Stabilità 2015); che anche la Corte costituzionale ha restituito gli atti alle commissioni tributarie che avevano sollevato dubbi di legittimità dell'art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli articoli 3,35 e 53 della Costituzione, sul presupposto implicito che la normativa sopravvenuta ha consentito di superare i dubbi prospettati.


Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte Contribuente non sono attualmente rilevanti ai fini del decidere per cui il Collegio reputa di non dover accogliere la richiesta di trasmettere il fascicolo alla Corte Costituzionale per questione di incostituzionalità, né di accogliere l'istanza di ulteriore sospensione del procedimento.

Relativamente al diritto al rimborso integrale della maggiore imposta IRPF, dovute all'indeducibilità dell'Irap, evidenzia le numerose decisioni pronunciate dalla CTR dell'Emilia Romagna, dalla CTR della Puglia, dalla CTR Lombardia, dalla CTP di Parma, dalla CTP di Piacenza, dalla CTP di Catania ed altre, che hanno accolto i ricorsi presentati dai contribuenti su analoghe questioni.

Ritiene, quindi, di accogliere l'appello, in riforma della sentenza di primo grado, uniformandosi alla giurisprudenza della stessa Commissione Tributaria Regionale di Bologna, per cui dichiara il diritto del Contribuente al rimborso integrale della maggiore imposta IRPE ammontante ad € 1.186,65.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna e soprattutto la stessa sez.11, con numerose sentenze, molte delle quali passate in giudicato, ha deciso sulla medesima questione, ed ha accolto l'appello proposto dal contribuente condividendo in pieno le argomentazioni svolte dello stesso sia in I° che in II° grado. E' conseguenza logica, pertanto, definire il presente appello alla stessa stregua degli altri anche perché le precedenti decisioni sono pienamente condivise da questa Commissione.

La novità della questione trattata alla luce dei molteplici interventi legislativi in materia, la difficoltà interpretativa delle norme disciplinanti la materia anche per il susseguirsi delle





RGA [REDACTED]/2015
Ud. 14.07.2017
Sez. 11

modifiche intervenute, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in riforma dell'impugnata decisione dichiara il diritto del contribuente al rimborso integrale della maggiore imposta IRPEF, dovuta a causa della indeducibilità Irap per gli anni in contestazione.

Spese compensate.

Bologna 14.07.2017



Il Presidente Relatore